

N. R.G. 1179 / 2020



TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI
SEZIONE CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1179/2020 promossa con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da:

F B (C.F. ...) e **A L R** (C.F. ...), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio Marchetti Pia, presso il cui studio in Milano, Via Podgora 12 hanno eletto domicilio;

- parti ricorrenti -

nei confronti di:

O s.r.l. (c.f. ...), rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Salamina (SLMSLV73P62A794X) presso il cui studio in Bergamo in Via Cucchi n. 6, ha eletto domicilio;

- parte resistente -

Il giudice dott.ssa Francesca Varesano;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15/12/2021,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA EX ART. 702-TER C.P.C.

premesso che

la presente controversia ha ad oggetto la domanda avanzata da **B F** e **L R A** di rimborso integrale dei pagamenti effettuati dai ricorrenti per effetto della sottoscrizione, con l'agenzia **O** S.r.l., di un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio in crociera ai Caraibi ed il soggiorno presso la Repubblica Dominicana dal 09.03.2020 al 24.03.2020 del valore di € 5.795,00;

a fondamento delle proprie domande **B F** e **L R A** hanno dedotto quanto segue:

- in data 25.11.2019 i Sig.ri **F B** e **A L R** sottoscrivevano con l'agenzia **O** S.r.l. un pacchetto turistico avente ad oggetto un viaggio in crociera ai



- Caraibi ed il soggiorno presso la Repubblica Dominicana dal 09.03.2020 al 24.03.2020;
- in data 30.01.2020, il focolaio internazionale da nuovo coronavirus 2019-nCoV veniva qualificato dall'OMS un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e in data 11.03.2020 come "situazione pandemica";
 - il Governo, con delibera del consiglio dei ministri del 31.01.2020, dichiarava lo stato di emergenza per sei mesi, al fine di contenere la diffusione e gli effetti della pandemia;
 - le autorità della Repubblica Dominicana, come riportato anche in una nota della Farnesina del 28.02.2020, al fine di prevenire la diffusione del nuovo coronavirus, sospendevano per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia verso gli aeroporti della Repubblica Dominicana;
 - in data 01.03.2020, la Repubblica Dominicana annunciava il suo primo caso di Coronavirus: un italiano di 62 anni arrivato nel Paese in data 22.02.2020;
 - in data 02.03.2020, il Presidente del Gruppo G A inoltrava una e-mail al Sig. M R, titolare dell'agenzia O S.r.l., sollevando dubbi e perplessità circa la sicurezza e la fattibilità del viaggio;
 - in data 03.03.2020 il Sig. M R, assicurando il Sig. S, garantiva l'inesistenza di rischi per il viaggio e per i partecipanti;
 - in data 02.03.2020 il Dott. C dell'Ospedale Humanitas – essendo la Sig.ra L R affetta da tempo da epatite autoimmune – accertava l'effettiva incompatibilità delle condizioni di salute della ricorrente con la grave diffusione mondiale del virus Covid-19, e pertanto le sconsigliava di intraprendere viaggi aerei;
 - in data 05.03.2020 il sig. B comunicava ad O S.r.l. la necessità di annullare il viaggio a causa della epidemia;
 - in data 08.05.2020 i Sig.ri B e L R inviavano una pec ad O S.r.l. al fine di ottenere il rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio, ovvero un voucher di pari importo;
 - con pec dell'11.05.2020 O S.r.l. si sottraeva a tale adempimento in quanto – secondo l'Agenzia – l'annullamento era dipeso esclusivamente da motivi medici, e dichiarava di aver trattenuto tali importi a titolo di penale di annullamento;
 - con pec del 13.05.2020 i Sig.ri L e L R, per il tramite del proprio legale, ribadivano di non aver annullato il viaggio per motivi medici, ma di essersi semplicemente avvalsi del diritto di recesso unilaterale di cui all'art. 28, comma 1, D. L. 9/2020;
- parte resistente, ritualmente notiziata, si è costituita in giudizio mediante deposito di una comparsa, in data 28.10.2020, contestando tutto quanto *ex adverso* dedotto e domandando il rigetto integrale



delle domande dei ricorrenti;

in particolare, O S.r.l. ha dedotto quanto segue:

- in data 4.03.2020 l'agenzia, su richiesta del sig. B e a fronte della sua anticipazione di voler recedere dal viaggio per motivi di salute, inoltrava la normativa e la polizza assicurativa, precisando che sarebbe seguita la fattura di penale per cancellazione, per la quale richiedere rimborso alla compagnia assicurativa;
- in data 5.03.2020 i ricorrenti comunicavano l'annullamento del viaggio ad O s.r.l. mediante mail inoltrata alla signora S, dipendente dell'agenzia;
- in data 6.03.2020 i ricorrenti aprivano il sinistro per la garanzia di "annullamento del viaggio per motivi di salute" presso A, con cui avevano sottoscritto la polizza G Gi
- in data 8 maggio 2020 il legale dei signori E e L R interveniva nell'interesse dei propri assistiti, invocando la risoluzione del contratto di viaggio ai sensi dell'art. 28 del D.L. n.9 del 2020 e chiedendo all'agenzia il rimborso del prezzo versato o l'emissione di un voucher di importo corrispondente;
- con pec in data 11.5.2020 rispondeva il sig. R M, titolare dell'Agenzia, esponendo di non aderire alla richiesta di rimborso delle somme pagate per il viaggio, in quanto l'annullamento era stato attribuito dagli stessi signori B e I R a motivi di salute di quest'ultima, motivi coperti dalla garanzia della polizza di Assicurazione Viaggio dagli stessi contratta con A: al momento dell'acquisto del pacchetto turistico;
- la penale per annullamento del viaggio oltre la data di quindici giorni prima della partenza, prevista nella misura del 100% del costo del pacchetto, era dunque rimborsabile da A G A;

in occasione della prima udienza il Giudice, ritenuta l'opportunità di interrogare liberamente le parti per stimolarne la conciliazione, fissava udienza per il giorno 16.4.2021;

all'udienza del 16.4.2021 esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione veniva fissata udienza per la discussione al 15.12.2021;

all'udienza del 15.12.2021, tenutasi con le modalità della "trattazione scritta" le parti insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande e il Giudice tratteneva la causa in decisione, riservandosi di decidere con separata ordinanza.

Rilevato che

al fine di provvedere ad una corretta qualificazione giuridica della vicenda oggetto di causa occorre, preliminarmente, ripercorrere i fatti così come narrati da entrambe le parti.

In data 5.3.2020 il ricorrente F B inoltrava all'indirizzo email dell'agenzia O



S.r.l. la seguente comunicazione:

*Gentile Sig.ra S. ,
con riferimento alla comunicazioni telefoniche dei giorni precedenti e in riferimento
alla misure preventive adottate dalla Repubblica Domenica per il COVID -19 (in data
29-02-2020), nonchè in relazione alla situazione nazionale/internazionale è stato
sconsigliato a mia moglie L. R A , per la sua patologia di epatite autoimmune di
intraprendere viaggi aerei.
Per tale motivo dobbiamo annullare il viaggio
Cordialmente
F. B*

Il giorno prima, ovvero il 4.3.2020, l'agenzia O S.r.l. aveva inoltrato a F. B la
seguente comunicazione:

*Buongiorno Sig. ;
eccole in allegato la sua polizza emessa il 25 novembre e la normativa
seguirà nostra fattura di penale cancellazione
qui sotto i due incassi*

Dall'esame delle comunicazioni sopra riportante emerge, innanzitutto, come, ancor prima
dell'inoltro in data 5.3.2020 dell'email di "annullamento" del viaggio, tra le parti vi era stato uno
scambio di comunicazioni; il giorno prima, infatti, ovvero il 4.3.2020 era stata proprio l'agenzia
viaggi a comunicare a E. F. gli estremi della polizza assicurativa, dando atto di
provvedere all'emissione di fattura di addebito della penale per la cancellazione del viaggio.

Se è vero, dunque, che B. F. successivamente al 5.3.2021 ha denunciato alla compagnia
assicuratrice l'annullamento del viaggio (senza ottenere alcun rimborso), è altrettanto vero, per
contro, che prima di assumere una siffatta determinazione aveva contattato l'agenzia viaggi, aveva
rappresentato alla stessa l'impedimento alla partenza, ed aveva ricevuto indicazione dall'agenzia di
provvedere all'attivazione della copertura assicurativa per ottenere il rimborso di quanto versato a
titolo di prezzo e trattenuto dall'agenzia a titolo di penale.

Ciò basta, ad avviso di chi scrive, per privare di valore probatorio le allegazioni di parte convenuta
in relazione all'effettiva volontà dei ricorrenti di recedere dal contratto per cause connesse allo
stato di salute di A. L. R. del tutto estranee alla pandemia da Covid-19.

A tale conclusione è, infatti, possibile pervenire esaminando la documentazione offerta in atti.

Contrariamente a quanto sostiene parte resistente, ovvero che i ricorrenti siano receduti dal
contratto per "una causa personale di salute che nulla ha a che fare con le facoltà introdotte dalla
normativa emergenziale", e dunque estranea alla diffusione del Covid-19 (cfr. pag. 5 comparsa di
costituzione), emerge chiaramente dai documenti prodotti che i ricorrenti hanno inteso annullare il
viaggio alla luce della situazione pandemica in atto, ed in particolare tenuto conto delle misure
preventive adottate, in data 29.2.2020 dalla Repubblica Domenica per il COVID -19.



Allo stesso modo, la ragione di salute allegata dai ricorrenti, ovvero la patologia di epatite autoimmune di cui è affetta L. R. A. non può essere analizzata astraendo dalle contingenze dettate dal Covid-19 posto che, così come emerge dal certificato medico prodotto, non è stata la patologia in sé e per sé esistente a scongiurare di intraprendere viaggi aerei, bensì gli effetti del dilagare della pandemia su un soggetto più vulnerabile, qual è un paziente affetto da una malattia autoimmune, a condurre il medico specialista a scongiurare viaggi aerei a L. R. A.

È chiaro, dunque, che anche a fondamento del motivo di salute addotto dai ricorrenti a giustificazione dell'annullamento, vada individuato il diffondersi del contagio da Covid-19.

Per tutte le ragioni che precedono, dunque, l'agenzia O. S.r.l. avrebbe dovuto attivare i rimedi previsti dall'art. 28 del d.l. 23.2020 n. 9, entrato in vigore in data 23.2020.

Ai sensi di detto articolo, infatti, ed in particolare ai sensi del comma 1, lett. f) *“ai sensi e per gli effetti dell'art. 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestri stipulati:*

f) dai soggetti intestatari di titolo di viaggio, acquistati in Italia, avente come destinazione Stati esteri, dove sia impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione emergenziale epidemiologica da COVID-19”.

Per espressa previsione normativa, ovvero ai sensi del successivo comma 3, applicabile anche ai casi in cui il titolo di viaggio fosse stato acquistato per il tramite di una agenzia di viaggi (v. comma 4), *“il vettore, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il titolo di viaggio ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione”.*

Dunque, alla luce di quanto prescritto dall'art. 1 lett. f), sopra riportato, tra le cause di risoluzione dal contratto ex art. 1463 c.c. vi era, anche, l'essere titolare di titoli di viaggio, acquistati in Italia, aventi come destinazione Stati esteri dove fosse impedito o vietato lo sbarco, l'approdo o l'arrivo in ragione della situazione pandemica.

Tale condizione deve ritenersi verificata nel caso che ci compete, posto che in data 28.2.2020 la Farnesina aveva provveduto a pubblicare sul proprio sito internet la seguente comunicazione relativa ai provvedimenti adottati dalla Repubblica Dominicana:

Al fine di prevenire la diffusione del COVID-19 (nuovo coronavirus), le autorità locali hanno annunciato che saranno rafforzati i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, in particolare tramite questionari a fini di sanità pubblica e dichiarazione giurata sulla storia di viaggio.

Le autorità della Repubblica Dominicana hanno inoltre sospeso per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia verso gli aeroporti della Repubblica Dominicana.

Si raccomanda quindi di verificare con la propria compagnia aerea l'operatività dei



*voli e di continuare a monitorare la relativa pagina del sito dell'Unità di Crisi (<http://www.viaggiasesicuri.it/country/DOM>).
Questo comunicato ha validità limitatamente alle informazioni acquisite al momento della sua pubblicazione.*

Ciò premesso, rilevato che gli odierni ricorrenti avevano acquistato un biglietto aereo in Italia con destinazione Santo Domingo, che la Repubblica di Santo Domingo, proprio alla luce del diffondersi del contagio da Covid-19, aveva sospeso per 30 giorni i voli diretti provenienti dall'Italia e aveva annunciato di rafforzare i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, anche mediante questionari giurati sulla storia di viaggio, deve ritenersi che sussistessero tutte le condizioni per invocare la sopravvenuta impossibilità della prestazione ai sensi dell'art. 28 d.l. 2.3.2020 n. 9, con conseguente rimborso del prezzo corrisposto.

Priva di pregio appare, infatti, la considerazione di parte resistente in relazione alla circostanza che il volo acquistato dai ricorrenti non sarebbe stato coinvolto nella sospensione, in quanto i ricorrenti sarebbero transitati dalla Spagna e i voli provenienti da tale Stato non erano stati sospesi.

Da una attenta lettura della nota della Farnesina sopra richiamata emerge, infatti, che, in ogni caso le autorità dominicane avrebbero provveduto a intensificare i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, richiedendo una *"dichiarazione giurata sulla storia del viaggio"*.

Dunque, sotto la propria responsabilità, i ricorrenti avrebbero comunque dovuto dichiarare di provenire dall'Italia, avendo affrontato un primo viaggio verso la Spagna ed un successivo viaggio verso la Repubblica di Santo Domingo.

Eventualità rispetto alla quale non sarebbe stato possibile garantire ai passeggeri l'effettivo godimento del pacchetto turistico, potendosi ipotizzare da parte delle autorità dominicane l'adozione di provvedimenti volti all'isolamento e/o al rimpatrio dei turisti italiani.

Ad ogni modo, anche a voler prescindere dall'applicazione della normativa emergenziale, il contratto avrebbe dovuto intendersi risolto per impossibilità sopravvenuta della prestazione per le seguenti ragioni.

Il contratto stipulato tra tour operator/agenzia viaggi e consumatore si qualifica come contratto a prestazioni corrispettive, sicché nel caso di impedimento soggettivo del fruitore della prestazione si applica l'art. 1463 c.c. nell'ipotesi in cui la causa del contratto, consistente nella fruizione di un viaggio con finalità turistica, diviene inattuabile per una causa di forza maggiore, non prevedibile e non ascrivibile alla condotta dei contraenti, con il conseguente diritto di richiedere la restituzione delle somme già versate.

Deve, dunque, verificarsi un fatto imprevedibile e imprevisto, che riguardi il turista in prima persona o un suo prossimo congiunto e che gli impedisca di fruire dei servizi acquistati.



Calando tali considerazioni di principio nel caso in esame deve ritenersi che la situazione pandemica in atto, connessa alla preesistente patologia della ricorrente L. R. A., così come certificata in atti, costituisca un fatto sopraggiunto non imputabile, certamente imprevedibile ed imprevisto, riguardante tanto il turista in prima persona (L. R. A.) quanto il suo prossimo congiunto (B. F.) come tale idoneo ad impedire la fruizione dei servizi acquistati.

Sul tema la Suprema Corte ha chiarito che *"la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta della prestazione, con la conseguente possibilità di attivare i rimedi restitutori, ai sensi dell'art. 1463 cod. civ., può essere invocata da entrambe le parti del rapporto obbligatorio sinallagmatico, e cioè sia dalla parte la cui prestazione sia divenuta impossibile sia da quella la cui prestazione sia rimasta possibile. In particolare, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta irrealizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione.*

L'art. 1463 c.c. assume una funzione di protezione in relazione alla parte impossibilitata a fruire della prestazione pattuita e ciò è funzionale, in linea generale, proprio alla ricostituzione del sinallagma compromesso, non spostando l'ambito contrattuale della responsabilità" (cfr. Cass. n. 18047/2018 e Cass. n. 26958/2007).

Essendo, dunque, la "finalità turistica" a connotare la causa concreta del pacchetto turistico, nell'economia funzionale complessiva di detto contratto, l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del consumatore creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione.

Richiamati i suddetti principi e precisato che i ricorrenti hanno agito in giudizio al fine di ottenere la risoluzione del contratto, ricorrono, ad avviso della scrivente, i presupposti per dichiarare la risoluzione, in quanto la situazione pandemica in atto, connessa ai provvedimenti adottati dalla Repubblica di Santo Domingo oltre che alla preesistente patologia diagnosticata alla ricorrente, rientrano nell'alveo della impossibilità sopravvenuta, avendo reso impossibile l'utilizzazione della prestazione, e giustificano la risoluzione del contratto, con i conseguenti effetti restitutori.

In conclusione, tanto ai sensi dell'art. 28 del d.l. 2.3.2020 quanto ai sensi dell'art. 1463 c.c., atteso il chiaro tenore della comunicazione inoltrata dai ricorrenti all'agenzia O s.r.l. in data 5.3.2020 e l'erroneo comportamento dell'agenzia medesima, la quale, al posto che comunicare al



cliente gli estremi della polizza assicurativa per ottenere il rimborso della penale da recesso contrattuale, avrebbe dovuto attivarsi per garantire ai propri clienti il rimborso del prezzo anche mediante l'emissione di un voucher di pari valore, O S.r.l. va condannata a restituire ai ricorrenti l'importo di € 5.795,00 illegittimamente trattenuto a titolo di penale.

Ritenuto dunque che

in applicazione del principio di soccombenza le spese di lite devono essere poste a carico di C S.r.l. e liquidate secondo i parametri minimi di cui al d.m. 55/2014;

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) condanna O S.r.l. a corrispondere a B F L R A la somma di euro 5.795,00, per le ragioni di cui alla parte motiva;
- 2) condanna O S.r.l. a rifondere a B F L R A le spese di giudizio, che liquida in euro 1.615,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge.

Lodi, 19 gennaio 2022

Il giudice

Dott.ssa Francesca Varesano

